



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
Divisione VI "Servizi e Professioni"

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0120333 - 16/07/2013 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

LORO SEDI (VIA PEC)

Per conoscenza:  
ALL'UNIONCAMERE  
P.zza Sallustio, 21  
00187 ROMA

Oggetto: Ausiliari del commercio. Possibilità di esercitare l'attività in caso di condanna con pena condizionalmente sospesa. Superamento orientamenti diffusi con circolare 10/11/2004.

Con circolare prot. 558489 del 10 novembre 2004, l'allora Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi aveva fornito alle Camere di Commercio, per motivi di uniformità, puntuali indicazioni in merito all'ostatività all'accesso e all'esercizio delle professioni degli ausiliari del commercio in caso di condanna con pena condizionalmente sospesa.

In particolare, benchè l'art. 4 della legge n. 19/90 (modificativo dell'art. 166 comma 2 c.p.) avesse previsto quale principio generale che la condanna a pena condizionalmente sospesa non fosse idonea a costituire "*di per sé sola, motivo... per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa*", si era valutato che la deroga esplicita a tale principio, contenuta nell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998 relativamente al settore del commercio (che disponeva il permanere di un effetto inabilitante per cinque anni dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza) dovesse valere anche per le attività dei mediatori, degli agenti e rappresentanti di commercio, degli spedizionieri e dei mediatori marittimi, appartenenti al "medesimo settore economico dell'attività commerciale in senso stretto". Ciò al fine di non determinare una "*ingiustificata disparità di trattamento tra operatori connotati da caratteristiche omologhe ed uniformi*".

A seguito dell'abrogazione dell'art. 4 comma 5 del suddetto D.Lgs. 114/2008, e delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 71, comma 4 del D. Lgs. 59/2010 che, a proposito dell'attività commerciale di vendita e somministrazione, dispone che "il divieto di esercizio dell'attività" di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo in caso di condanna, "non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione", gli orientamenti suddetti devono ritenersi ormai superati.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5305 - fax +39 06 4740156  
e-mail: [caterina.farre@mise.gov.it](mailto:caterina.farre@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



Acquisito in proposito il parere espresso del Ministero della Giustizia, si fa presente che non è invece applicabile agli ausiliari del commercio, in considerazione dell'espressa volontà del legislatore nelle specifiche norme relative a questi ultimi, la previsione (più favorevole) espressa, con riferimento al commercio e alla somministrazione, dall'art. 71 comma 3 del citato D.Lgs. 59/2010, che consente la cessazione degli effetti interdittivi, in assenza di riabilitazione esplicita, a seguito del mero decorso di un termine quinquennale dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal giorno in cui la sentenza di estinzione della pena sia passata in giudicato.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.